

Per le retribuzioni vietato l'uso del contante

In forza della legge di stabilità 2018, sarà in vigore dal 1° luglio 2018 l'obbligo per i datori di lavoro e committenti privati di provvedere al **pagamento delle retribuzioni** con modalità e forme che **escludano l'uso del contante**.

Non è chiara la sorte delle somme di somme non retributive, quali ad esempio i rimborsi spese, per i quali si suggerisce comunque di evitare il contante.



Saranno dunque ammessi:

- **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di **pagamento elettronico**;
- pagamento in **contanti presso lo sportello bancario o postale** dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un **assegno consegnato direttamente al lavoratore** o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Viene espressamente escluso che la **firma** apposta dal lavoratore sulla busta paga costituisca

prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

La norma si applica a:

- rapporti di **lavoro subordinato**;
- rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**;
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle **cooperative** con i propri soci.

Rimangono invece **esclusi** dall'ambito di applicazione della norma:

- i rapporti di lavoro instaurati con le **Pubbliche Amministrazioni**
- i rapporti di lavoro degli **addetti a servizi familiari e domestici** (ad esempio colf e badanti).

E' prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 1.000,00 a € 5.000,00 per il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui sopra.

La parte di interesse della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018)

***"910.** A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:*

*a) **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico;*

*c) pagamento in **contanti presso lo sportello bancario o postale** dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;*

*d) emissione di un **assegno consegnato direttamente al lavoratore** o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni."*

911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, **qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato**.

912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di **collaborazione coordinata e continuativa** e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle **cooperative con i propri soci** ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. **La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**

913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 **non si applicano** ai rapporti di lavoro instaurati con le **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne' a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli **addetti a servizi**

familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro."